

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 32 a iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Baiocchi, Assenti, Ausili, Borroni, Ciccioli, Putzu, Rossi, Cancellieri, Marinangeli, Antonini, Bilò, Biondi, Menghi, Marcozzi

“Disposizioni relative agli operatori sociosanitari. Istituzione dell’elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione”

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende dotare la Regione Marche di disposizioni riguardanti gli operatori sociosanitari prevedendo un elenco regionale comprendente, nella sezione A, gli enti di formazione accreditati dalla Regione Marche e, nella sezione B, i nominativi degli operatori sociosanitari.

La finalità normativa è anche quella di promuovere, nell’ambito delle competenze regionali in materia di formazione professionale ed in materia di servizi sanitari e sociali, la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario, valorizzando le competenze professionali acquisite nel rispetto dei principi di libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo e di quanto previsto dalla normativa statale in ordine all’istituzione del profilo professionale e all’esercizio dell’attività.

La proposta di legge in oggetto è composta da 5 articoli.

L’articolo 1 intende esemplificare le finalità dell’iniziativa legislativa monitorando e valorizzando la figura dell’operatore sociosanitario in ambito regionale e contribuendo ad una migliore tutela di coloro che vogliono accedere ai corsi qualificanti presso enti accreditati.

L’articolo 2 prevede l’istituzione dell’elenco regionale, in forma telematica senza comportare nuovi oneri a carico del bilancio regionale, diviso nella Sezione A comprendente gli enti di formazione accreditati dalla Regione Marche e nella Sezione B con i nominativi di coloro che abbiano conseguito la qualifica di operatore sociosanitario. Sempre lo stesso articolo sottolinea che l’inserimento nell’elenco regionale non costituisce requisito per l’esercizio dell’attività, restando a tal fine ferma l’applicazione delle normative statali vigenti in materia. Le modalità attuative per l’applicazione della legge sono rinviate ad atti di competenza della Giunta regionale.

L’articolo 3 stabilisce le disposizioni procedurali sancendo i requisiti che, alternativamente, devono sussistere negli operatori sociosanitari, al fine di poter presentare domanda di inserimento nell’elenco. Il trattamento dei dati personali è affidato alla Regione Marche che lo effettua nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dati personali.

L’articolo 4 dispone il termine di 90 giorni entro cui la Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di attuazione della presente legge.

L’articolo 5 sancisce l’invarianza finanziaria a seguito dell’attuazione della presente legge.